

Ulteriori modifiche o integrazioni puntuali allo schema di decreto recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove linee guida in materia di certificati bianchi

Nel seguito vengono riportati ulteriori suggerimenti di modifica o di integrazione allo schema di decreto in oggetto:

- a) all'articolo 2, comma 1, in merito alle definizioni:
 - alla lettera g), eliminare le parole "*fisica o*", in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 79/99 e dal decreto legislativo 164/00 in materia di attività di distribuzione;
 - espungere la definizione di cui alla lettera t), in merito alle società di servizi energetici in quanto non necessaria, anche in considerazione del disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) all'articolo 3, esplicitare che le imprese soggette agli obblighi siano identificate, in relazione ai corrispondenti anni d'obbligo, dal disposto sia del comma 1 del medesimo articolo sia dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- c) all'articolo 4, comma 10, prevedere che le comunicazioni, da parte del GSE, dell'ammontare dei certificati bianchi eccedenti l'obbligo quantitativo nazionale che risulta non annullato, al fine di aumentare la trasparenza del mercato e del meccanismo dei TEE, siano integrate:
 - rendendo noto l'ammontare di titoli oggetto delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già presentate al medesimo GSE da parte degli operatori e, al momento, oggetto di valutazione;
 - tenendo conto del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 141/16, in merito ai risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato;
- d) all'articolo 4, inoltre, chiarire il disposto del comma 15 in merito alla prevista riduzione degli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas naturale per effetto dei TEE eventualmente emessi a fronte di progetti eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale 20 maggio 2015 gare gas e annullati dal GSE nell'anno di riferimento; ciò in considerazione del fatto che i predetti obblighi quantitativi nazionali annui, per gli anni tra il 2017 e il 2020, sembrerebbero essere già stati definiti al netto (tra l'altro) dei titoli rilasciati per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale 20 maggio 2015 gare gas;
- e) all'articolo 6, comma 2, in merito ai progetti ammissibili al meccanismo, specificare le tempistiche di entrata in vigore degli aggiornamenti dell'elenco non esaustivo delle tipologie degli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2, al fine di prevedere che l'entrata in vigore di eventuali modifiche avvenga dopo un periodo di tempo adeguato a permettere ai proponenti la pianificazione dei propri progetti;
- f) all'articolo 9, analogamente a quanto sopra proposto in merito ai progetti ammissibili al meccanismo e con le medesime finalità, al comma 1, lettera b),

specificare le tempistiche di entrata in vigore degli aggiornamenti dell'elenco degli interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 3;

- g) raccordare il disposto dei commi 11, 13, 14 e 15 dell'articolo 12, al fine di:
- prevedere che il primo accertamento, nell'ambito di un'attività di controllo, dell'indisponibilità della documentazione obbligatoria o del mancato soddisfacimento delle caratteristiche tecniche degli interventi previste dalle schede tecniche previgenti o dall'articolo 6 dello schema di decreto (se già oggetto di precedente valutazione positiva da parte del GSE ai fini dell'emissione dei titoli) non costituisca violazione rilevante di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 28/11; e che, pertanto, tali fattispecie debbano prevedere il rigetto dell'istanza di richiesta di TEE e la decadenza o la rideterminazione degli incentivi ma non anche il recupero dei titoli eventualmente già emessi o dell'equivalente valore monetario. Prevedere altresì che le predette fattispecie diventino invece violazioni rilevanti nel caso in cui si verifichi la condizione di cui ivi all'articolo 12, comma 14, lettera b), cioè nel caso *“in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo”*; e che quindi, in tali casi, si dia seguito anche al recupero di quanto già erogato;
 - espungere quanto previsto dall'articolo 12, comma 14, lettera e), in merito alla manomissione degli strumenti di misura in quanto tale fattispecie, artatamente finalizzata alla presentazione di dati non veritieri, è già prevista dal disposto della lettera a);
 - prevedere che l'eventuale indisponibilità dei documenti in aggiunta a quelli *“già previsti nella fase di ammissione agli incentivi”* di cui al comma 17 non comporti, di per sé, il rigetto dell'istanza di richiesta di TEE ovvero la decadenza degli incentivi;
- h) all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera e), prevedere che la relazione da parte del GSE non riguardi anche *“l'andamento delle transazioni dei certificati bianchi”* e che tale argomento invece sia oggetto di separata relazione almeno una volta all'anno, da parte del GME, in ragione della propria diretta competenza sui mercati;
- i) all'articolo 14, in merito alla verifica del conseguimento degli obblighi e alle sanzioni:
- al comma 3, visto il disposto del comma 1, precisare che la quota d'obbligo di competenza di ciascun impresa soggetta agli obblighi da ottemperare al fine di non incorrere in sanzioni, pari al 60%, si riferisca alla somma dei titoli trasmessi al GSE entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno solare con riferimento all'anno d'obbligo precedente e che la compensazione della corrispondente quota residua possa avvenire entro il 30 novembre dell'anno successivo senza incorrere in sanzioni;
 - al comma 4, inoltre, in considerazione dell'assegnazione della competenza al GSE riguardo all'effettuazione delle verifiche e alla comunicazione dei loro esiti all'Autorità e ai Ministeri competenti, prevista dal comma 2 del medesimo articolo 14, espungere le parole *“le inottemperanze riscontrate e”*;

- al comma 5, disporre infine che i proventi delle sanzioni comminate ai soggetti all'obbligo contribuiscano alla copertura degli oneri di incentivazione di cui all'articolo 11, comma 1, anziché alla copertura dei costi afferenti le attività svolte dal GSE; ciò in conformità con quanto attualmente previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e in considerazione del fatto che le attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria da parte del GSE sono già oggetto dei corrispettivi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 24 dicembre 2014;
- j) all'articolo 16, prevedere:
- al comma 3, che le modalità di contrattazione dei TEE tra le parti nel mercato organizzato dal GME siano definite mediante regole di funzionamento proposte dallo stesso e approvate dall'Autorità, ai sensi del vigente articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08;
 - l'aggiornamento dell'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, relativo ai c.d. grandi progetti, al fine di tenere conto delle disposizioni previste dallo schema di decreto, con particolare riferimento alla quantificazione dei risparmi addizionali conseguiti e al limite della vita utile fissato in dieci anni;
- k) al paragrafo 1 dell'Allegato 1, in merito al metodo di valutazione per i progetti a consuntivo, prevedere che:
- al fine della determinazione dei consumi di *baseline*, la frequenza di campionamento delle misure dei consumi del periodo precedente la realizzazione del progetto possa essere anche superiore a quella giornaliera, in considerazione del fatto che la frequenza giornaliera potrebbe rappresentare un onere eccessivo a carico dei proponenti, e in particolare quelli caratterizzati da una ridotta capacità organizzativa e finanziaria;
 - tali progetti possano essere costituiti da più interventi tecnicamente integrati che siano anche caratterizzati da differenti durate del periodo di vita utile; ciò consentirebbe di poter presentare un unico progetto a consuntivo relativo a complessi interventi integrati e caratterizzati anche da differenti durate del periodo di vita utile, prevedendo un metodo di quantificazione dei risparmi addizionali conseguiti che tenga opportunamente conto di tale complessità e che, pertanto, sia sottoposto alla valutazione dell'ammissibilità prevista ai sensi del paragrafo 2 dell'Allegato 2;
- l) al paragrafo 1 dell'Allegato 2, espungere il comma 3 relativo alla possibilità, da parte del proponente, di richiedere l'erogazione, per la prima metà della vita utile del progetto, di un volume di TEE corrispondente a quello maturato e moltiplicato per il fattore pari a 1,2 e al corrispondente adeguamento per la seconda metà della vita utile. Ciò in considerazione del possibile effetto distorcente causato dal fatto che il tasso di generazione dei titoli non è costante nell'arco della vita utile, introducendo ulteriori difficoltà nella previsione dei titoli disponibili a medio e lungo termine, nonché difficoltà operative nell'applicazione dei fattori correttivi nel caso di progetti con vita utile pari a 3 o 7 anni (almeno nell'anno intermedio, infatti, occorrerebbe prevedere rendicontazioni semestrali, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 3, comma 4, dell'Allegato 1);

- m) al paragrafo 8 dell'Allegato 1, in merito alla previsione di riduzione del 30% del corrispettivo dovuto al GSE ai sensi del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 nel caso di progetti corredati da diagnosi energetica ai sensi dell'Allegato 2 del decreto legislativo 102/14, espungere il comma 2 in quanto l'obbligo di cui all'articolo 8 di tale decreto è relativo alla redazione di diagnosi energetica entro la data del 5 dicembre 2015 "*e successivamente ogni 4 anni*"; in merito si ritiene invece sia più opportuno che tale riduzione sia riconosciuta nel caso di interventi per i quali la data di avvio non supera un determinato termine a partire dall'effettuazione della diagnosi;
- n) al paragrafo 2 dell'Allegato 2, in merito alla tipologia di certificati bianchi emessi, prevedere la continuità delle specifiche tipologie di titoli di tipo IN e di tipo E, emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, rispettivamente in materia di premialità per l'innovazione tecnologica e di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Esse, definite dall'Autorità con la deliberazione 53/2013/R/efr, permettono di tracciare i titoli che vengono emessi pur non essendo correlati al conseguimento di effettivi risparmi energetici, con riferimento alla fattispecie dei c.d. grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- o) alla Tabella 2 dell'Allegato 2, precisare come deve essere scelto il potere calorifico inferiore dei combustibili di cui all'articolo 5, comma 4, dello schema, da adottarsi ai fini della quantificazione dei risparmi energetici conseguiti nei casi in cui non è indicato uno specifico valore ma un intervallo.